



scadenzario n. 8/9

2023

2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FISCO Lavoro e previdenza | CHI | COSA |
| **21 AGOSTO 2023** e  22  2  20    2**25 AGOSTO 2023** e  5  1717  2**31 AGOSTO 2023** | **Titolari di partita IVA:**    **Titolari di partita IVA:**      **Titolari di partita IVA:**  **Artigiani e Commercianti:**  **:**  **Lavoratori autonomi:**  **Datore di lavoro:**  **Artigiani e commercianti:**    **Datori di Lavoro e Artigiani:**  **Titolari di partita IVA:** | **Versamento imposte** • Termine versamento 3^ rata di 6 delle imposte risultanti dai Modelli REDDITI e IRAP 2023, per tutti i soggetti che hanno versato la 1^ rata entro il 30 giugno, o alla data del 20 luglio, nel caso di proroga. Termine versamento 2^ rata di 5  con maggiorazione 0,40% per i contribuenti che non hanno provveduto al versamento alla data del 30 giugno o 20 luglio, ma hanno iniziato a versare dalla data del 31 luglio.  Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi sulla base del tasso di interesse legale annuo, da calcolare secondo il metodo commerciale. Il versamento va fatto tramite F24  telematico  **Cedolare Secca** Versamento tramite F24 telematico della 3^ di 6 rate dell’imposta sostitutiva sui canoni locativi per i quali si è scelto di applicare la Cedolare Secca, dovuta dai contribuenti che hanno versato la 1^ rata entro il 30 giugno, o alla data del 20 luglio; versamento 2^ rata di 5 con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti che non hanno pagato alla data del 30 giugno o al 20 luglio, ma hanno iniziato la  rateazione al 31 luglio. Si tratta del saldo 2022 e del primo acconto 2023. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con il codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato, imposte erariali.  **IVA luglio •** Liquidazione e versamento IVA di luglio 2023, senza maggiorazione, codice 6007 – sezione erario – anno 2023.  **IVA annuale •** Termine versamento 6^ di 9 rate del saldo  IVA anno 2022, così come risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Per ogni mese a partire dal mese di marzo, il contribuente deve applicare l’interesse dello 0,33% con versamento con codice tributo 1668 – sezione erario – anno di imposta 2022.  L’imposta va versata con codice tributo 6099 – sezione erario – anno di imposta 2022.  **RA di luglio •** Versamento delle ritenute d’acconto operate a luglio 2023. Codice tributo 1040 – mese 07 – anno 2023 – sezione erario.  **versamento contributi eccedenti il minimale •** Termine versamento 3^ di 6 rate da parte di artigiani e commercianti, dei contributi INPS  dovuti quando il reddito d’impresa supera il reddito minimale (cosiddetti contributi a  percentuale) per i soggetti che hanno provveduto al versamento al 30 giugno 2022 o che hanno usufruito della proroga senza maggiorazione alla data del 20 luglio. Versamento 2^ di 5 da parte di artigiani e commercianti, dei contributi INPS dovuti quando il reddito d’impresa supera il reddito minimale (cosiddetti contributi a percentuale) per i soggetti che hanno provveduto al versamento al 31 luglio della 1^ rata con maggiorazione dello 0,40%. L’importo va determinato in sede di compilazione della dichiarazione  dei redditi, nel quadro RR. Il versamento avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente, ed eventualmente un saldo (nel caso in cui quanto versato in acconto non corrisponda al dovuto) nell’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.  Le scadenze sono le stesse previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Il versamento in scadenza è relativo al saldo 2022 e primo acconto 2023. Queste le causali da indicare nel Modello F24:  ● AP e CP – Pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito (rispettivamente,  artigiani e commercianti);  ● APR e CPR – Pagamento rateale contributi eccedenti il minimale di reddito (rispettivamente,  artigiani e commercianti).  **versamento contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione**  **Separata INPS •** Termine versamento 3^ di 6 rate dei contributi dovuti dai professionisti  iscritti alla Gestione Separata INPS per i soggetti che non hanno provveduto al versamento alla data del 30 giugno 2022, o che hanno usufruito della proroga del  versamento senza maggiorazione alla data del 20 luglio. Termine versamento 2^ di 5 rate nel caso di contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata  alla data del 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%. L’importo a titolo di saldo 2022 va determinato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RR, applicando all’imponibile (rappresentato dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF) l’aliquota del 26,23%, se il professionista non ha un’altra  tutela previdenziale obbligatoria, o del 24%, se il professionista è già iscritto ad una gestione previdenziale obbligatoria o è titolare di pensione. Va versato anche il primo acconto per l’anno 2023, da calcolare sul 40% del reddito di lavoro autonomo relativo al 2022 e tenendo conto del massimale fissato a 105.014 euro. Queste le causali da indicare nel Modello F24:  ● P10 e P10R – Versamento (rispettivamente, non rateizzato e rateizzato) contributo INPS dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o  pensionati;  ● PXX e PXXR – Versamento (rispettivamente, non rateizzato e rateizzato) contributo  INPS dei professionisti privi di altra copertura previdenziale e non pensionati.  **versamento ritenute e contributi •** Versamento da parte del sostituto di imposta delle ritenute fiscali e contributi previdenziali trattenuti dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, contestualmente alla quota a carico del datore di lavoro. Il versamento avviene mediante Modello F24, compilato con gli estremi del sostituto e gli estremi della matricola INPS del sostituto, in relazione al mese di luglio 2023.  **contributi minimali INPS artigiani e commercianti**  **•** Versamento della 2^ rata relativa ai contributi minimali per gli iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercianti per l’anno di imposta 2023. L’importo viene calcolato su un reddito minimo (cosiddetto minimale) stabilito annualmente dall’Ente, anche se il reddito effettivo ai fini fiscali risulta inferiore a tale soglia. Il versamento della rata va effettuato tramite Modello F24, indicando la causale AF per gli  artigiani e CF per i commercianti, alla sezione INPS. L’Ente mette a disposizione del contribuente, all’interno del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti sul sito *www.inps.it*, il Modello F24 compilato con il numero di matricola del contribuente.  **versamento premio INAIL anno 2023 •** Termine di versamento 3^ rata di 4 del premio INAIL per i datori di lavoro e per i soggetti artigiani obbligati all’iscrizione all’assicurazione INAIL. Il premio va pagato tramite Modello F24, compilando la “Sezione altri enti previdenziali ed assicurativi – INAIL”.  **Modello INTRASTAT mensile •** Termine di presentazione Modello  INTRASTAT mensile relativo al mese precedente in relazione alle operazioni effettuate per cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti dei soggetti UE. Per i titolari di partita IVA la presentazione del Modello INTRASTAT mensile è obbligatoria  solo per i contribuenti che hanno effettuato un ammontare di operazioni superiori a € 50.000 nel mese precedente, relativamente e cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti alla Comunità europea, in qualità di  titolari di partita IVA di uno Stato membro UE.  **Versamento imposte •** Termine versamento Modello F24 telematico della 3^ rata  di imposte risultanti dai Modelli REDDITI, per chi ha versato la prima rata entro il 30 giugno, versamento 2^ rata per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i seguenti  codici tributo (per le imposte) e causali (per i contributi):  ● 1668 – Interessi pagamento dilazionato, imposte erariali.  ● 3805 – Interessi pagamento dilazionato, tributi regionali.  ● 3857 – Interessi pagamento dilazionato, tributi locali.  **Cedolare Secca •** Termine versamento 3^ rata dovuta dai contribuenti che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno, versamento 2^ rata per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio dell’imposta sostitutiva sui canoni locativi per i quali si è scelto di  applicare il regime della Cedolare Secca. Si tratta delle rate relative al saldo 2022 e al primo acconto 2023. I versamenti vanno effettuati tramite F24 telematico. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati ma versati a parte con il codice tributo 1668  – Interessi pagamento dilazionato, imposte erariali.  **ATTENZIONE** |